

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 7/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/458

nei confronti di

Candio Vincenzo – id FSI 648423

e della

A.D. Accademia Scacchi Milano - id FSI 9116

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 3.1.2026-ore 15:28 l'Al Michele Gisolini, Arbitro principale del torneo "Tre Re 2026", disputato a Milano con inizio l'1.1.2026 e fine il 6.1.2026, segnalò che *"Dopo aver regolarmente giocato il secondo turno del torneo B nel pomeriggio del 02.01.2026, il giocatore si allontanava senza lasciare messaggi allo staff arbitrale o agli organizzatori presenti. Per il terzo turno, con inizio alle ore 10.00 del giorno 03.01.2026, veniva abbinato in sedicesima scacchiera. Il giorno 03.01.2026, davo il via al turno alle ore 10.03, dopo il minuto di silenzio per la memoria delle vite delle vittime della grave sciagura avvenuta a Crans Montana. Trascorsa la mezzora di tolleranza prevista dal RTF senza che il giocatore si presentasse o mi facesse giungere comunicazioni, assegnavo la vittoria a forfait all'avversario, Politakis Alexandre (id FSI 645317) presente già al minuto di silenzio. Alle ore 14.15 del 03.01.2026, terminata l'ultima partita del turno e non essendo giunta nessuna comunicazione da parte del giocatore, pubblicavo gli abbinamenti del quarto turno (inizio previsto 15.30), da cui escludevo il giocatore. Mi informa ora l'organizzatore che il giocatore gli ha appena comunicato con un messaggio che lasciava il torneo, senza però fornire motivazione della assenza dal turno del mattino e del ritardo nella comunicazione."*

Instaurato d'ufficio dinanzi il G.S.N. in data 12.1.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/458, con decreto 13.1.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 23.1.2026 e che nel termine perentorio del 21.1.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 13.1.2026, da parte dei segnalati non v'è stata alcuna produzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Vincenzo Candio

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso di specie, posto che l'assenza del giocatore è stata rilevata dalla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e che le ragioni della stessa assenza non sono state espone alla medesima direzione prima della conclusione del relativo turno di gioco, trattasi di forfeit ingiustificato.

Tale forfeit ha, da un canto, comportato una violazione dei doveri e degli obblighi generali di cui all'art. 3, co. 1 R.G.D. e, d'altro canto, un'alterazione del regolare svolgimento e risultato della gara, a causa dell'attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata, divenuta peraltro la stessa non valida ai fini della variazione del rating elo di entrambi i giocatori e del computo relativo al conseguimento delle norme FIDE, con ogni ulteriore implicazione nell'ambito dei criteri di spareggio tecnico.

Ne consegue che nella fattispecie in esame si configura l'illecito sportivo di cui all'art. 32, co. 1 R.G.D. che così dispone: *"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto"*.

La disposizione si coniuga con quella dell'art. 1.2, lett. b) del Fair Play Regulations 10/18.11.2024 (Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo), nella parte in cui la *"manipolazione di competizioni scacchistiche"* va intesa quale *"intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."*

Né potrà fondatamente revocarsi in dubbio la volontà e la piena consapevolezza del giocatore segnalato di aver alterato lo svolgimento e, quindi, il risultato della gara.

Di tanto, infatti, pur a tacere della circostanza che è sostanzialmente in re ipsa l'intento doloso dell'autore dell'illecito, sussistono sufficienti elementi di prova indiziaria, sia perché a norma dell'art. 4, co. 3 R.G.D. l'eventuale ignoranza da parte del giocatore delle conseguenze del suo forfeit ingiustificato non può essere invocata ad alcun effetto, sia e soprattutto perché il medesimo giocatore non ha inteso fornire per tale forfeit alcuna ragione di natura scriminante e/o scusante, sebbene soltanto parzialmente, né alla direzione arbitrale sia pure non tempestivamente, né tantomeno nel corso del presente procedimento.

Orbene, al dedotto illecito sportivo consegue la punibilità del giocatore a norma del combinato disposto dell'art. 24, co. 1, lett. d), dell'art. 29, co. 1 e dell'art. 33, co. 2 R.G.D., comminando quest'ultimo la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni dall'attività agonistica con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla FSI.

In ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della mancanza di precedenti disciplinari, si ravvisa equa la sanzione nella misura del minimo edittale di mesi tre, diminuita a mesi due.

La diminuzione è applicata nella misura massima stabilita dall'art. 45, co. 1 R.G.D. (*...non eccedente ad un terzo*), ricorrendo la circostanza attenuante di cui all'art. 44, co. 1, lett. d) R.G.D..

Il giocatore, infatti, si è adoperato spontaneamente per attenuare le conseguenze dannose della sua infrazione, comunicando che *"lasciava il torneo"* prima dell'inizio del turno di gioco successivo a quello di cui al forfeit ingiustificato.

- Quanto alla società affiliata A.D. Palermo Scacchi

L'art. 5, co. 1 R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è sicuramente incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato.

Al riguardo, sarà appena il caso di rilevare che trattasi di responsabilità che trova fondamento sul cosiddetto "principio di precauzione".

Vale a dire sull'intento dell'ordinamento sportivo di indurre le società alla predisposizione degli accorgimenti utili ed idonei a prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli per il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni e dell'attività sportiva e ciò al fine di tutelare ed assicurare gli scopi fondamentali dello sport.

Pertanto, l'esigenza e l'interesse di prevenire le conseguenze derivanti dagli illeciti commessi da soggetti in rapporto a vario titolo con la società sportiva assume nell'ordinamento domestico un carattere tanto preminente che *"il criterio di imputazione della responsabilità"* della stessa società diviene *"talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza"* secondo gli ordinari principi di diritto comune (in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un. 8.9.2015 n. 42, ex pluribus).

Ciò stante e fermo restando l'opportunità di un'applicazione moderata dell'istituto demandata al giudicante, va osservato che l'individuazione di una responsabilità della società per il fatto commesso dai suoi tesserati e l'esigenza della predisposizione da parte della stessa di ogni accorgimento preventivo trova rilievo anche nella regolamentazione della F.S.I. (cfr., Linee Guida, giusta delibera Presidenziale n. 17/2023 del 31.8.2023 e delibera Consiliare n. 44/2025 del 12.4.2025).

Orbene, nel caso che ci occupa, avuto altresì riguardo alla circostanza che a cura della società interessata non è stata acquisita al giudizio alcuna argomentazione e/o produzione difensiva in parte qua, si appalesano sufficienti elementi di prova indiziaria della mancata osservanza dei doveri e dei compiti cui l'affiliata era tenuta al fine di scongiurare l'illecito del tesserato.

Pertanto, non risultando precedenti disciplinari a carico della medesima affiliata, in applicazione del combinato disposto dell'art. 11, co. 1, lett. a) e dell'art. 12 R.G.D. si ritiene congrua la sanzione minima dell'ammonizione.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Candio Vincenzo - id FSI 648423 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di due mesi con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la società A.D. Accademia Scacchi Milano - id FSI 9116, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, responsabile dei fatti contestati al tesserato Vincenzo Candio;



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

4) per l'effetto, irroga alla medesima società, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, a predisporre idonei modelli organizzativi volti alla prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per la comunicazione e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 23 gennaio 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Michele Leone

F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
https://mitropa.chess.at